

Penale Sent. Sez. 2 Num. 48615 Anno 2019

Presidente: DE CRESCIENZO UGO

Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

Data Udiienza: 29/10/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis) (omissis) il (omissis)

avverso la sentenza resa in data 8/3/2019 dalla Corte d'Appello di Firenze

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita nell'udienza pubblica del 29/10/2019 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. Franca Zacco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Pistoia in data 11/11/2014, che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di danneggiamento aggravato, rideterminando la pena in euro mille di multa.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputata, deducendo l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta di assoluzione nonostante la lieve entità del danno e senza considerare la natura della condotta, consistita nel graffiare il cofano dell'autovettura della p.o., l'avvenuto risarcimento del danno e la remissione della querela. In particolare, la sentenza impugnata non ha tenuto conto che la esiguità del danno era tale da non incidere sulla funzionalità del bene.

Inoltre, il giudice d'appello ha disatteso le doglianze difensive intese all'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede sebbene il veicolo fosse rimasto sempre sotto il controllo del proprietario.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze proposte che reiterano rilievi già compiutamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici. Quanto all'elemento oggettivo della fattispecie, già il primo giudice a pag. 2 della sentenza ha compiuto un'ampia ricognizione del concetto di deterioramento, riconducendovi con persuasiva motivazione l'incisione della carrozzeria dell'autovettura del denunciante con una chiave, tesi convalidata dalla Corte territoriale che ha evidenziato la necessità di un intervento ripristinatorio a seguito della condotta della prevenuta.

Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio -cui il Collegio ritiene debba darsi continuità- secondo cui il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue, sotto il profilo del "deterioramento", da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 cod. pen. perché mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res" il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. In particolare, in fattispecie del tutto analoga a quella a giudizio, ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un'autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell'integrità del veicolo, in quanto idonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione (Sez. 2, n. 22370 del 10/05/2002, PG in proc. Bion A, Rv. 221713; Sez. 6, n. 1271 del 05/12/2003 - dep. 2004, Misuraca, Rv. 228425; Sez. 2, n. 28793 del 16/06/2005, Cazzulo, Rv. 232006; Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, Ellero, Rv. 262220).

3.1 Con riguardo all'esposizione alla pubblica fede, e alla conseguente perseguibilità d'ufficio dell'illecito, la tesi difensiva di un costante e diretto controllo dell'auto da parte del proprietario è radicalmente smentita dalla ricostruzione dell'accaduto operata dal Tribunale sulla scorta delle dichiarazioni rese non solo dalla p.o. (omissis) ma anche dai testi (omissis) e (omissis) (omissis) dalle quali risulta che fu il (omissis) ad avvisare il proprietario dell'autovettura dell'avvenuto danneggiamento mentre lo stesso si trovava all'interno di una vicina gelateria. Solo allora il (omissis) aveva raggiunto il veicolo ed interloquito con l'imputata, chiedendole conto del gesto compiuto. Questa Corte ha chiarito che la *ratio* che sottende il rilievo accordato al bene esposto per necessità alla pubblica fede risiede nella considerazione

della minorata difesa dello stesso, di necessità affidato al senso di rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà, condizione nella specie integrata, con piena ravvisabilità della fattispecie contestata.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità accede la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 29 ottobre 2019

Sentenza a motivazione semplificata